#  N. /2023 M.P.

****

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**presso il Tribunale di Tivoli**

**PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE**

**AL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

Il Pubblico Ministero dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,

OSSERVA quanto segue in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di:

**Proposto, n., res, …..**

**1 - I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale, in generale.**

In sintesi, i presupposti per l’applicazione di una misura di prevenzione personale sono i seguenti:

1. ***l’appartenenza del soggetto ad una delle fattispecie di pericolosità di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011*,** **nel caso di specie, combinato disposto artt. 4 lett. c), co , 1 lett. c) ed art. 4, co. 1, lett. I ter d.lgs. cit.**

L’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da “elementi di fatto”, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture[[1]](#footnote-1);

1. ***la pericolosità sociale*** va intesa *in senso lato*, comprendendo l’accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità. Occorre una valutazione globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall’accertamento di un comportamento illecito e antisociale - persistente nel tempo - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La valutazione va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità[[2]](#footnote-2).

La natura “essenziale” del **giudizio di pericolosità** e le modalità rigorose del suo accertamento sono ben descritti dalla Corte di cassazione: «Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo «constatativo» rapportata all’importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall' accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi»; «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4).»[[3]](#footnote-3).

**Per la giurisprudenza ormai costante[[4]](#footnote-4)**  la condizione di «pericolosità» non è di natura meramente soggettivistica e svincolata da ogni parametro o circostanza di fatto ma richiede:

* in primo luogo, la collocazione della persona — esclusivamente sulla base di fatti certi — in una delle fattispecie di pericolosità (definibili anche categorie criminologiche) tipizzate dal legislatore, per la pericolosità generica, qualificata e di ogni altra natura elencate nell’art. 4, co. 1, d.lgs. 159/2011;
* conclusa positivamente tale operazione, sempre sulla base di fatti certi (che possono essere i medesimi esaminati per l’inquadramento nella fattispecie di pericolosità), è possibile formulare il giudizio di pericolosità.

**Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso, dunque,** nelle sue componenti logiche, in due fasi[[5]](#footnote-5):

* una prima fase di tipo **constatativo** rapportata all’importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta — in passato — dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato);
* una seconda fase di tipo essenzialmente **prognostico**, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come *probabile* il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle fattispecie di riferimento previste dalla legge (art. 4, co. 1, d.lgs. cit.).

L’esistenza di tale duplice profilo consente — anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell’individuo — di adottare le limitazioni alla sfera di libertà della persona raggiunta da tale prognosi: nel giudizio di prevenzione non è sufficiente l’ordinaria « prognosi di probabile e concreta reiterabilità » di qualsivoglia condotta illecita — così come previsto in via generale dall’art. 203 c.p., norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato — ma richiede il precedente inquadramento della persona in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minorenni o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche*,* di cui all’art. 4 d.lgs. 159/2011). Dunque, le indicazioni del legislatore sono tipizzanti e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al «perimetro descrittivo » di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. cit. Lo sviluppo argomentativo ora esposto ha trovato espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale (sent. 24/2019).

1. ***l’attualità della pericolosità sociale*** non deve essere potenziale ma concreta e specifica. Va desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata[[6]](#footnote-6).

È possibile, oggi, *applicare disgiuntamente la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche se manca l’attualità della pericolosità*, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente che la pericolosità a una certa data esisteva[[7]](#footnote-7).

**2. Le misure di prevenzione a tutela delle donne: la fattispecie di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011; le nuove categorie di pericolosità dell’indiziato del delitto di cui all’art. 612.bis c.p. e del delitto di cui all’art. 572 c.p. 3e quelle introdotte dalla l. n. 168/2023**

Sono oggi plurime le misure di prevenzione nell’ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o stalking (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il delitto di maltrattamenti.

**Dal 2009 il legislatore è intervenuto in più occasioni con diversi istituti che si sovrappongono tra loro**:

* il d.l. 11/2009, conv. dalla l. 38/2009, prevede l’applicabilità da parte del questore della misura di prevenzione dell’ammonimento su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all’art. 612-*bis* c.p. (stalking);
* Il d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013, introduce una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne;
* la l. 161/2017 ha inserito all’art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.;
* la l. 69/2019 ha inserito all’art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all’art. 572 bis c.p.

**Peraltro, la giurisprudenza di merito** ha applicato, da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di **violenza ai danni delle donne** collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui **all’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011** (Trib. Roma 3 aprile 2017, Trib. Palermo 29 maggio 2017, Trib. Milano 29 giugno 2017), anche mediante l’applicazione provvisoria e urgente con provvedimento presidenziale *ex* art. 9, co. 2, d.lgs. 159. Tali misure sono applicate, come detto, con riferimento alla categoria di cui all’art. 1, co. 1, lett. *c)*, d.lgs. cit. relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche richiamando l’obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia).

La sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera del 23 febbraio 2019, relativa alla mancanza di prevedibilità, non si può riferire alla fattispecie di pericolosità in esame in considerazione dell’espresso riferimento normativo alla dedizione alla commissione di reati specificamente individuabili sulla base dei riferimenti indicati dalla stessa norma.

**Per quanto rileva in questa sede, la l. 161/2017** ha ampliato l’ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando la tecnica normativa delle categorie di pericolosità qualificata che fa leva sull’*indizio* di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all’art. 612-*bis* c.p.

La norma in esame trova origine nell’accresciuta sensibilità per la commissione del delitto di *stalking* e dalla necessità di individuare nuove forme di contenimento del soggetto pericoloso specificamente per soggetti determinati oggetto della condotta delittuosa. L’esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerge anche dalla l. l**. 69/2019** che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha inserito anche gli indiziati del delitto di **maltrattamenti,** prevedendo specifiche prescrizioni all’art. 8.

**Infine, la l. n. 168/2023** ha ulteriormente ampliato la fattispecie di pericolosità in esame

**inserendo gli indiziati dei seguenti delitti, tentati o consumati:**

1. omicidio (art. 575 c.p.);
2. lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.), laddove aggravate ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo c.p.);
3. deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), senza che debbano ricorrere le ipotesi aggravate dell’art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;
4. violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), tra cui va ricompresa l’ipotesi aggravata ex art. 609-*ter* c.p. (trattandosi di mere aggravanti); sembra ricompreso anche l’art. 609-octies c.p che sanziona la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.

Inoltre, **Per i soggetti indiziati dei delitti su indicati sono previste particolari disposizioni:**

1. **deve essere imposta la misura il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione**, e di mantenere una distanza non inferiore a cinquecento metri, potendo comunque il Tribunale disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro (modifica all’art. 8, comma 5);
2. **deve essere disposta l’applicazione del cd braccialetto elettronico, seppur prevedendo il consenso dell’interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica (art. 6, comma 3-ter)**:
* **qualora l’interessato neghi il consenso**, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno;
* **in caso di manomissione** del cd braccialetto elettronico, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni (dunque andrà richiesto l’aggravamento);
* qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la **non fattibilità tecnica** dell’applicazione del cd braccialetto elettronico, il Tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno;
1. **nel caso di applicazione urgente della misura da parte del presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 9, comma 2,** sesussistono motivi di particolare gravità:
* può (e non deve, come nel caso ordinario) essere disposto il divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e l’obbligo di mantenere una determinata distanza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura (all’esito della successiva fase nel contraddittorio, con decisione del Tribunale); quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del Tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
* se disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico operano le indicazioni generali prima descritte (distanza minima, fattibilità tecnica, conseguenze della mancata fattibilità tecnica o del mancato consenso)

Conseguentemente si modifica l’articolo 75*-bis*, introducendo un comma per cui la violazione dei divieti ora indicati è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza”.

**Quanto al regime intertemporale** trovano applicazione i pacifici principi in materia di misure di prevenzione.

Non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 della Costituzione e 2 c.p., giacché le norme in materia di misure di prevenzione si uniformano non già ai principi che riguardano le pene, bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell’art. 200 c.p., esse devono intendersi “regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”. I principi ricordati trovano fondamento nella natura e funzione delle misure di prevenzione che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati), bensì per l’intera condotta di vita della persona sviluppatasi nel tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale attuale. Poiché proprio a questa pericolosità in atto anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue l’applicabilità della disciplina prevista dalla norma in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata[[8]](#footnote-8).

**Anche per la fattispecie di pericolosità in esame non assume rilievo la sentenza della Grande Camera atteso che si fa riferimento a uno specifico delitto, con conseguente prevedibilità dell’interessato.**

**Quanto alla nozione di indiziato**, secondo la Suprema Corte non è necessario fare riferimento ai parametri di cui all’articolo 192 c.p.p. in tema di prova giudiziaria (S.C. 5786/1999, 6613/2000), né a quelli di cui all’articolo 273 c.p.p. sulle gravità indiziaria, condizione generale di applicabilità delle misure cautelari, dovendo gli indizi essere intesi come prova non ancora pienamente verificata e tali da far apparire probabile o ragionevolmente fondata — c.d. elevata o qualificata probabilità — l’appartenenza del proposto a un sodalizio criminale, senza che sia, tuttavia, necessario raggiungere il livello della piena certezza sul punto (S.C. 265/1989, 1706/1988, 1606/1995, 950/1999, 23041/2002, 43046/2003).

L’indizio può consistere in elementi di prova rappresentativa logico-indiziaria, ma deve comunque essere ancorato a elementi certi, vale a dire rappresentati da circostanze oggettive verificabili, con esclusione di sospetti, congetture o illazioni, così come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 2/1956 e, dopo alcune decisioni in cui si richiamava il termine sospetto, dalla Suprema Corte (2006/2006, 6613/2008).

La giurisprudenza ha progressivamente richiesto un maggiore ambito di responsabilità. Possono ritenersi patrimonio consolidato le seguenti conclusioni:

— l’irrilevanza della mera iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), per la quale è sufficiente la mera acquisizione della notizia di reato e l’attribuibilità alla persona;

— l’irrilevanza del fumus commissi delicti, idoneo ad adottare il sequestro (preventivo o probatorio), in cui non rilevano né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, dovendo accertarsi l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e la riferibilità alla persona nei cui confronti si procede;

— l’irrilevanza di sufficienti indizi di colpevolezza che, ad esempio, consentivano l’applicazione della misura cautelare personale, ai sensi dell’art. 252 c.p.p. 1930, modificato solo dalla l. 330/1988. Ancora oggi i sufficienti indizi (di reato) consentono, in alcuni casi, intercettazioni telefoniche (art. 13, co. 1, d.l. 152/1991, conv. dalla l. 203/1991);

— la necessità di indizi tali da desumere la qualificata probabilità di commissione del reato da parte del proposto. Indizi che possono ritenersi prossimi ai gravi indizi di colpevolezza previsti per l’applicazione della misura cautelare dall’art. 273, co. 1, c.p.p. (S.C. 1023/2006).

**Sull’applicazione della misura di prevenzione agli indiziati del delitto di maltrattamenti e atti persecutori cfr. S.C. sent. nn. 5473/2022, 4573/2022, 30756/2021.**

**3. La posizione del proposto.**

Il presente procedimento è stato iscritto dal PM all’esito della lettura degli atti del procedimento penale n. XXX/2021 nei confronti del proposto in cui emerge l’attuale e persistente pericolosità del Proposto. Egli si manifesta oggettivamente e soggettivamente socialmente pericoloso come ampiamente rilevato dagli atti e da situazioni obiettive dalle quali appare legittimo e fondato ritenere che lo stesso, per il suo comportamento sulla base di elementi di fatto e di attualità, sia persona quanto meno pericolosa ai sensi dell’art. 4 lett. i-ter d.lgs. n. 159/2011.

L’esame degli atti ha consentito di accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione potendo inquadrarsi il proposto nella categoria di cui all’art. 4, lett. i-ter), d.lgs. 159/2011.

Risulta dal **proc. n. XXXX/2021 RGNR PM Tivoli** la specifica pericolosità quale indiziato di atti persecutori ai danni della ex compagna Persona offesa e dei suoi prossimi congiunti.

In questo procedimento il Proposto è stato rinviato a giudizio, con decreto del 21.10.22 per i seguenti delitti:

1. **del reato di cui all’art. 612 bis commi 1, 2 e 3 c.p.** perché, con condotte reiterate, molestando la sua ex compagna **Persona offesa** con ripetute ingiurie e minacce nonché con le condotte di seguito specificate,

in particolare:

* offendendola e minacciandola durante la gravidanza;
* minacciandola, all’interno della abitazione della donna, dopo la nascita del figlio, con le parole “ti sfondo a te e alla tua famiglia se non mi fai vedere il bambino”;
* minacciandola a mezzo telefono con le parole “ti faccio la guerra e ti rompo il culo a te e alla tua famiglia”;
* tempestandola di messaggi in occasione di una serata con le amiche;
* minacciando una operatrice della struttura “L’albero della vita” che l’avrebbe denunciata se non avesse consentito una sua visita alla struttura;
* minacciandola ripetutamente di farsi giustizia da solo;

le cagionava un grave e perdurante stato di ansia e paura, ingenerando il fondato timore per la propria incolumità e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Fatto aggravato perché commesso ai danni di persona già legata da una relazione affettiva, mediante molteplici minacce con l’uso del mezzo informatico e commesso nel periodo di gravidanza.

**In XX (RM), dal XX 2021 tutt’ora permanente**

1. **del reato di cui agli artt. 81, 612 c.2. c.p.** perché, in più occasioni, minacciava gravemente Persona offesa, Persona offesa Mario e Persona offesa Diego, rispettivamente madre, padre e fratello di Persona offesa.

**In XXX (RM), il XXX 2021.**

**Il rinvio a giudizio già evidenzia i presupposti dell’essere il Proposto indiziato del delitto di atti persecutori. Le specifiche condotte emergono dall’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal tribunale del riesame con ordinanza del XX/XX/2021-X/X/2022, su appello del PM, divenuta definitiva.** Si legge:

“… il 4 ottobre 2021 Persona offesa presentava querela, rappresentando di avere avuto una relazione sentimentale con l'odierno indagato, dalla quale era nato un figlio, XXX, il X.2021; a causa dell'uso di sostanze stupefacenti e dei continui sbalzi umorali del Proposto, nel mese di gennaio 2021 aveva deciso di interrompere la convivenza col predetto; inizialmente, nonostante l'indagato non avesse accettato di buon grado la sua decisione, le cose sembravano migliorate in quanto il Proposto si interessava della sua gravidanza e del figlio, assistendo anche al parto.

Alla nascita del bambino, tuttavia, la situazione era peggiorata, in quanto il Proposto aveva cominciato a manifestare una forte gelosia nei confronti del piccolo Simone; per tale ragione era diventata vittima di continui scoppi di ira e di offese volgari.

Fra gli episodi narrati dalla Persona offesa vi era quello del XX luglio 2021, quando aveva incontrato una persona che le aveva chiesto perché non facesse vedere il figlio al Proposto; il giorno stesso, quest'ultimo si era presentato presso la sua abitazione e, dopo averlo messo al corrente del "pettegolezzo" che girava nel paese, l'indagato aveva iniziato ad urlare, dando in escandescenze e dicendole "ti sfondo, a te e alla tua famiglia, la casa se non mi fai vedere mio figlio"; si era spaventata e solo l'arrivo del fratello XX l'aveva tranquillizzata e aveva fatto sì che il Proposto si allontanasse. Il successivo XX luglio l'indagato le aveva telefonato e con tono aggressivo le aveva detto testualmente che "non dovevo escluderlo dalla vita di XX, che dovevo farla finita che gli abbiamo rotto il cazzo, ti faccio la guerra e ti rompo il culo a te e alla tua famiglia, infame, pezzo di merda, ma chi te se incula, vattene a fanculo". (cfr. registrazione di cui al cd in atti). Tale telefonata l'aveva molto impaurita e per tale ragione si era rivolta ai Carabinieri, raccontando quanto successo. Il X agosto 2021 il Proposto aveva cominciato a "tormentarla", mandandole continui messaggi su WhatsApp sul metodo di allattamento del figlio (anch'essi in atti); il successivo X agosto, in occasione di un'uscita con le amiche, l'indagato le aveva inviato numerosi messaggi, nei quali le chiedeva insistentemente dove era, con chi, perché era uscita, con chi aveva lasciato il bambino. Il XX agosto era tornata dai Carabinieri, perché spaventata dal fatto che il Proposto sembrava conoscere ogni suo spostamento; aggiungeva che cercava di non rimanere mai sola anche sul luogo di lavoro e di incontrare il Proposto solo in presenza di altre persone. Ed ancora, raccontava che il XX agosto il predetto aveva telefonato all'operatrice dell'asilo nido frequentato dal figlio, YY (che confermava in sit tale circostanza), minacciandola che, se non gli avesse consentito di visitare prima la struttura, l'avrebbe denunciata.

Nonostante tale situazione aveva sempre permesso al Proposto di vedere il figlio; nel periodo dal XX al XX agosto 2021 l’indagato aveva cominciato a chiederle appuntamenti continui e ad ogni orario, per poi non presentarsi senza avvertirla, cosi impedendole di prendere impegni.

La donna terminava il racconto, riferendo che tali comportamenti le stavano causando "disagi, ansia, ai quali sto iniziando ad associare attacchi di panico dovuti al fatto che vivo in una piccola cittadina, sono conosciuta e rispettata per il mio lavoro, vivo da sola e ho timore per la mia incolumità, nonché per mio figlio, preoccupata per la situazione narrata possa degenerare. "

La persona offesa confermava tali dichiarazioni in sede di sit il XX ottobre 2021; il successivo XX ottobre si presentava nuovamente presso la stazione dei Carabinieri per integrare la querela sporta e denunciare che il Proposto continuava a porre in essere nei suoi confronti comportamenti vessatori e persecutori, ingiuriandola e minacciandola che "si sarebbe fatto giustizia da solo"; ribadiva lo stato di paura in cui si trovava a causa dei comportamenti del ricorrente che la inducevano a stare chiusa a casa e ad uscire solo per recarsi al lavoro e per prendere il figlio all'asilo.

Il XX novembre 2021 la Persona offesa integrava nuovamente la querela, riferendo che l'indagato continuava a vessarla, con insistenti messaggi inviati al suo cellulare (acquisiti in atti), nei quali offendeva lei e i suoi familiari, ritenuti colpevoli di averla accolta sin dal X gennaio 2021 presso la loro abitazione e accusati di impedirgli di vedere il figlio.

Le dichiarazioni della persona offesa, precise e circostanziate, hanno trovato puntuale riscontro in quanto riferito in sede di sit dai genitori, dal fratello (che (riferivano di comportamenti minacciosi ed ingiuriosi anche nei loro confronti) e dell'amica della Persona offesa (ZZ), nonché nei numerosissimi messaggi allegati alle querele.

Ebbene, alla luce delle illustrate risultanze investigative ritiene il Collegio che, come osservato dal P.M., le condotte poste in essere dal Proposto integrino il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., originariamente contestato, tenuto conto che le medesime venivano poste in essere non durante la convivenza, ma alla cessazione della stessa a partire dal mese di gennaio 2021, non avendo l'indagato accettato la decisione della persona offesa di interrompere la loro relazione. 

In tale contesto, la nascita del figlio ha rappresentato per il Proposto un'occasione per esercitare forme di controllo sulla persona offesa, volte a limitarne più possibile i movimenti e la libertà.

Le descritte condotte, per la loro sequenza ed ossessiva ripetitività, comprovano di per sé sole la chiara attitudine persecutoria del prevenuto che in tal modo ha indotto la Persona offesa a vivere in un perdurante e grave stato di ansia e paura, ingenerando in quest'ultima il fondato timore per l'incolumità sua e dei suoi familiari; tanto da costringerla ad allontanarsi dall'abitazione solo per andare a prendere il figlio all'asilo e per recarsi al lavoro.

Le illustrate risultanze consentono parimenti di ritenere sussistenti esigenze cautelari di difesa sociale.

Dai fatti descritti discende, infatti, una valutazione della personalità dell'indagato certamente negativa in considerazione della frequenza degli episodi, dell'incapacità di controllare le proprie pulsioni e i propri scatti di ira, comprovata dalla prosecuzione e dall'increscere della sua condotta, comprovato dall'intensificarsi dei messaggi dal contenuto sempre più ingiurioso e minaccioso; tutto ciò ad onta della formale incensuratezza. 

Ritiene il Collegio che le illustrate esigenze cautelari allo stato possano adeguatamente tutelarsi con la misura del divieto di avvicinamento alla persona

offesa, ai genitori e al fratello di quest'ultima (tenuto conto che i comportamenti minacciosi ed ingiuriosi erano indirizzati anche ai familiari della Persona offesa), disponendosi che l'indagato mantenga una distanza di 200 metri dai predetti e che non comunichi con gli stessi con alcun mezzo; tale misura appare infatti idonea ad evitare pregiudizievoli contatti che potrebbero essere occasione di nuovi episodi persecutori.

Quanto al diritto di visita del figlio, si osserva che, avendo il Proposto già presentato ricorso ex art. 337 c.c., lo stesso sarà oggetto di regolamentazione da parte del Tribunale civile di Tivoli.”.

Applicata la misura il 4.2.2022, ed emesso il decreto che dispone il giudizio il 21.10.2021, nel corso del dibattimento la Persona offesa rappresentava le plurime violazioni del proposto alla misura. Il Pm avanzava richiesta di aggravamento con applicazione dello strumento elettronico di controllo, il Tribunale applicava detto strumento.

**4. Pericolosità attuale e applicabilità della misura.**

La pericolosità del proposto emerge con chiarissima evidenza. L’uomo è indiziato di atti persecutori posti in essere in un lungo arco temporale, incurante perfino della misura imposta nei suoi confronti, del rinvio a giudizio, dell’inizio del dibattimento.

**Il Pm intende sottolineare che il proposto non si rende conto della propria indole pericolosa e ciò accentua il pericolo per le vittime cui si rivolge (l’Persona offesa e i familiari) offrendo come spiegazioni della propria condotta scuse implausibili utilizzando i figli minori che vorrebbe vedere e che, in realtà, costituiscono solo una modalità per continuare il proprio tentativo di controllo della donna, non riconoscendola come persona e non accettando la scelta della separazione.**

**5. Conclusioni e misure da applicare:**

In conclusione, il proposto **è persona indiziata per stalking, con pericolosità attuale.**

Vorrà applicare al proposto, attualmente sottoposto alla misura non custodiale del divieto di avvicinamento degli arresti domiciliari, **la misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora per la durata di anni 2, perché persona pericolosa ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. i-ter), d.lgs. 159/2011, con divieto di dimora nel comune di XX, luogo di residenza delle persone cui prestare protezione.**

Vorrà, comunque, applicare le misure ritenute idonee a contenere la pericolosità del proposto, prevedendo che l’organo addetto all’esecuzione provveda alla immediata sottoposizione contestualmente al termine della cessazione della misura cautelare.

Trova applicazione l’art. 8, co. 5., d.lgs. 159/2011 per cui il Tribunale “può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter),il divieto di avvicinarsi a non mendo di 500 KM a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione da individuarsi **in** Persona offesa n. Palestrina 14.7.1986, e ai genitori, Persona offesa e Persona offesa, e al fratello, Persona offesa*.*

Va imposta la cauzione di euro 2.000, con obbligo di applicazione del braccialetto elettronico, con le conseguenze previste nel caso di mancato consenso o non fattibilità tecnica,

P. Q. M

chiede che il Tribunale di Roma- Sezione misure di prevenzione, voglia applicare a

**Proposto, n., res. xxx, attualmente sottoposto alla misura non custodiale del divieto di avvicinamento alla persona offesa per anni 2 con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora (XX) e divieto di dimora nei comuni di residenza delle persone cui prestare protezione (XX) e divieto di avvicinarsi a non meno di 1 KM ad** Persona offesa, e ai genitori, Persona offesa, e al fratello, Persona offesa**, perché persona pericolosa ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. i-ter), d.lgs. 159/2011, con obbligo del cd. braccialetto elettronico.**

**Sarà previsto che:**

* **qualora l’interessato neghi il consenso**, la durata della misura sarà automaticamente imposta per tre anni con l’ulteriore prescrizione e di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
* qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la **non fattibilità tecnica** dell’applicazione del cd braccialetto elettronico, sia automaticamente imposta la prescrizione i presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e imporrà, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno;

**Il proposto sarà sottoposta alla cessazione della misura cautelare in atto.**

**Va imposta la cauzione di euro 2.000**

Tivoli,

 Il Procuratore della Repubblica

 dott. Francesco Menditto

1. S.U. 13426/2010, Cagnazzo; S.U. 111/2018, Gattuso; S.C. 39953/2005, 27655/2007, 25919/2008, 47764/2008, 31209/2015, 2385/2018. In tal senso anche Corte cost. 24/2019. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte cost. 291/2013 e24/2019. S.C. 12511/2001, 40731/2006. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n. 23641, Mondini. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte cost. sent. 24/2019. S.C. 23641/2014, 31209/2015, 26235/2015, 43720/2015, 16038/2016, 349/2018, 34966/2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. S.C. sent. da ult. citate. [↑](#footnote-ref-5)
6. Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 682/1986, 3866/1991, 44151/ 2003, 34150/2006, 17932/2010. [↑](#footnote-ref-6)
7. Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 5361/2011, 1282/2013, 10153/2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. S.U. n. 4880/2015, Spinelli. [↑](#footnote-ref-8)